



Progetto di legge qualificata

"Modifiche alle Leggi Qualificate sul Congresso di Stato n.184 del 15 dicembre 2005 e sui Capitani Reggenti n.186 del 16 dicembre 2005"

Art. 1

L'articolo 1 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 è così sostituito:

"Art. 1

(nomina)

1. Il Congresso di Stato è composto da Segretari di Stato, in numero non superiore a **sette** dieci, nominati dal Consiglio Grande e Generale di norma fra i propri componenti.

"2. Possono essere nominati Segretari di Stato, ~~con votazione a maggioranza assoluta~~ dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale, in numero non superiore ad un terzo dei componenti il Congresso di Stato, anche cittadini che non siano membri del Consiglio Grande e Generale, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri.

3. Il Consiglio Grande e Generale, successivamente alla votazione con la quale approva, a maggioranza assoluta, il programma di governo, nomina, per elezione a scrutinio palese per appello nominale e con un'unica votazione complessiva a maggioranza assoluta, ~~e con una votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale per le nomine di cui al precedente comma 2,~~ i Segretari di Stato, indicando per ciascuno di essi il dicastero **al la Segreteria alla** quale è preposto secondo la ripartizione di cui al successivo articolo 2.

4. Avvenuta la nomina, i Segretari di Stato giurano immediatamente nelle mani della Reggenza secondo le formule di rito di cui alla Legge 29 ottobre 1993 n.115. 5. Con la prestazione del giuramento il Congresso di Stato nominato assume la pienezza dei suoi poteri.

6. L'incarico di Segretario di Stato non può superare il massimo di dieci anni consecutivi e la successiva nomina non può avvenire se non trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'ultimo mandato."

Art. 2

L'articolo 2 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 è così sostituito:

"Art.2

(**Segreterie Dicasteri**)

Le Segreterie I-dicasteri di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono **le** i seguenti:

- [Affari Esteri
- [Affari Interni **e Giustizia**
- [Finanze e Bilancio
- [~~Istruzione e Cultura~~
- [Sanità e Sicurezza Sociale
- [Territorio e Ambiente
- [~~Lavoro~~
- [Industria, Artigianato e Commercio **e Lavoro**
- [~~Giustizia~~
- [**Istruzione, e Cultura e Turismo**

2. Per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel programma di Governo, lo stesso programma può indicare specifici ambiti di intervento e settori di attività per i quali il conferimento delle relative attribuzioni avverrà contestualmente alla distribuzione **delle Segreterie** dei dicasteri di cui al comma 3 del precedente articolo 1."



Art. 3

L'articolo 18 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 è così sostituito:

"Art.18

L'Amministrazione Pubblica è strutturata ed organizzata nei seguenti Dipartimenti:

- ☐ dipartimento affari istituzionali, interni e giustizia;
- ☐ dipartimento affari esteri, **delle comunicazioni e dell'informazione;**
- ☐ dipartimento dell'economia e delle finanze;
- ☐ dipartimento della sanità e sicurezza sociale;
- ☐ dipartimento del territorio, ambiente ed agricoltura;
- ☐ dipartimento dell'istruzione, dell'università, e della cultura, e dello sport; **del turismo e servizi**
- ☐ dipartimento delle attività produttive (industria, artigianato, commercio), **del lavoro e della cooperazione;**
- ☐ ~~dipartimento del lavoro e della cooperazione;~~
- ☐ ~~dipartimento delle comunicazioni e dell'informazione-~~
- ☐ ~~dipartimento del turismo e servizi-~~

2. Ciascun dipartimento è formato dagli uffici e servizi della pubblica amministrazione, i settori autonomi nonché le aziende autonome di Stato aventi caratteristiche di affinità nelle funzioni istituzionali, negli obiettivi ed omogeneità nelle attività.

3. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti concernenti grandi aree di materie omogenee e relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

4. La individuazione dei dipartimenti così definita dovrà essere indipendente dalla attribuzione delle sfere di competenza che conseguono alla formazione dell'Esecutivo.

Art. 4

L'articolo 1 della Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n.186 è così sostituito:

"Art.1.

1. I Capitani Reggenti sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza dei consiglieri votanti. La seduta del Consiglio Grande e Generale in cui si procede alla elezione è valida con qualsiasi numero di Consiglieri.

2. Uno dei Capitani Reggenti è eletto tra i membri di maggioranza del Consiglio Grande e Generale, mentre l'altro è eletto tra i membri di minoranza.

3. 2. Ciascun Capitano Reggente, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento a termini di legge."

Art. 5

Per motivi di semplificazione normativa, le modifiche introdotte con l'articolo 23 della Legge Qualificata 2007/1 viene qui riportato, dunque l'articolo 14 della Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n.186 è così modificato:

"Art.14

1. All'inizio della Legislatura, immediatamente dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale o, in corso di legislatura dopo la presa d'atto del Consiglio delle dimissioni rassegnate dal Congresso di Stato ovvero del rigetto della mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato di cui all'articolo 9 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40 della Legge 31



gennaio 1996 n.6, la Reggenza conferisce alla lista proclamata vincitrice delle ultime elezioni ovvero alla maggiore delle liste della coalizione vincitrice il mandato per la presentazione del programma di governo e l'indicazione dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato; tali candidati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, devono essere indicati tra i Consiglieri della lista vincitrice ovvero delle liste appartenenti alla coalizione vincitrice.

2. Il mandato indica il termine entro cui la forza politica designata deve riferire alla Reggenza. Allo scadere del termine o quando la forza politica designata riferisce positivamente sull'esito dell'incarico, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina del Congresso di Stato. Qualora l'esito del mandato sia negativo, nel caso in cui vincitrice delle ultime elezioni non sia stata una coalizione di liste, la Reggenza riunisce comunque l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.

3. Nel caso in cui l'incarico di cui al primo comma sia stato affidato alla forza maggiore della coalizione vincitrice delle ultime elezioni, e l'esito di esso sia negativo, la Reggenza procede convocando ciascuna forza politica appartenente alla coalizione vincitrice. Se riscontra che sussistano le condizioni politiche, può conferire un ulteriore mandato, assegnando un nuovo termine. In ogni caso, allo scadere di questo secondo termine, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale o al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina dei membri del Congresso di Stato o al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.”.

Art. 6

1. Gli effetti della presente legge e la sua applicazione decorreranno dalla XXIX^a Legislatura.

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the work done and the prospects for the future.

The second part of the report deals with the financial aspects of the work. It gives a detailed account of the income and expenditure of the organization and shows how the funds have been used. It also gives a statement of the assets and liabilities of the organization.

The third part of the report deals with the personnel of the organization. It gives a list of the staff and their duties and shows how the work has been organized. It also gives a statement of the salaries and allowances paid to the staff.

The fourth part of the report deals with the results of the work. It gives a detailed account of the various projects and the results achieved. It also gives a statement of the progress made in the various fields of work.

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]